



Accordo del 5 marzo 2001

**tra il Consiglio federale svizzero e l'Agenzia mondiale antidoping
per disciplinare lo statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale
in Svizzera**

RS 0.192.120.240; RU 2003 2624

Modifica dell'Accordo

Accettata mediante scambio di note del 12/15 aprile 2016
Entrata in vigore il 25 aprile 2016

L'articolo 6a seguente è aggiunto all'Accordo:

Traduzione¹

Art. 6a

I membri del personale dell'Agenzia mondiale antidoping che non sono cittadini svizzeri sono esentati dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera.

¹ Dal testo originale francese (RO 2016 1417).

